

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE SEDE DURATA

SCOPI

ART. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Suini, identificata anche con la sigla ANAS, con sede in Roma, legalmente costituita il 12 giugno 1957 e giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 2031 del 23 dicembre 1962, pubblicato in G.U. n. 72 del 15 marzo 1963, è regolata dal presente Statuto.

ART. 2

L'Associazione è un Ente senza fine di lucro e svolge la sua attività nel Territorio Nazionale ed all'Estero. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed indipendenza giuridica, economica e finanziaria, nonché nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari che disciplinano la materia della riproduzione animale ed il quadro dei progetti dell'Unione Europea e Nazionali ai quali prende parte, l'Associazione può aderire ad altre Organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale. Ai sensi del comma precedente, l'Associazione, a seguito dell'atto di scissione a rogito del Notaio Carmine Andretta in data 26 settembre 2018, rep. 35.996 racc. 22.582, registrato a Roma 4 il 2 ottobre 2018 al n. 30610 serie IT, è socia della Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e Specie.

ART. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla diffusione dei riproduttori delle razze suine e dei prodotti da essi derivati.

Per il raggiungimento delle sue finalità:

- a) svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente, nel rispetto degli indirizzi del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e della Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione;
- b) gestisce la tenuta del Libro Genealogico della specie suina e dell'Albo nazionale dei registri suini ibridi;
- c) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni Pubbliche competenti;
- d) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;
- e) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o

manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;

f) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la diffusione e valorizzazione dei riproduttori suini e del relativo materiale germinale, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l'altro, al deposito del marchio;

g) collabora con i Consorzi di tutela dei prodotti con indicazione geografica protetta DOP e IGP, per lo sviluppo delle politiche di qualità dei prodotti a base di carne suina;

h) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;

i) promuove ed attua la certificazione dei prodotti a base di carne suina, anche depositando i relativi marchi;

j) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

k) alleva suini, conduce aziende agricole, Centri Genetici e di produzione di materiale germinale, al fine di attuare i programmi genetici delle singole razze e favorire la diffusione del materiale genetico selezionato;

l) può acquistare suini e materiale germinale, attrezzature o quant'altro possa servire per lo svolgimento dei programmi genetici con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell'Associazione e delle esigenze richieste per l'espletamento dei predetti programmi genetici;

m) può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;

n) svolge e promuove l'attività di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;

o) progetta e promuove, attraverso strumenti collettivi di assicurazione, l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento dei predetti animali.

TITOLO II

SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione:

Soci Ordinari:

a) Allevatori di suini, imprese individuali o societarie, iscritti all'Albo allevamenti del Libro genealogico;

b) Allevatori di suini, imprese individuali o societarie, fruitori dei risultati dei programmi genetici ANAS.

Soci Sostenitori:

c) Enti ed imprese operanti nell'ambito della filiera suinicola con compiti che rientrano nelle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 6

Gli allevatori di cui all'art. 5, lettere a) e b) che intendano associarsi, devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo ANAS dichiarando di accettare incondizionatamente il presente Statuto.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

1. visura camerale dalla quale risulta l'iscrizione al Registro delle imprese con l'attività di allevamento suini;
2. codici ASL, consistenza e indirizzo produttivo degli allevamenti dell'impresa.

Ogni socio di cui alle lettere a) e b) è tenuto a rinnovare entro il primo quadrimestre di ogni anno la comunicazione del numero di scrofe non iscritte e del numero di suini destinati al macello. Il numero delle scrofe iscritte al Libro genealogico è derivato dai dati registrati nell'archivio del Libro genealogico stesso.

Gli enti e le imprese di cui all'art. 5 lettera c) che intendano associarsi, devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo ANAS ed allegare visura camerale, dalla quale risulta l'attività svolta.

Sull'ammissione dei soci delibera il Consiglio Direttivo. In caso di non accettazione, l'allevatore o l'ente o l'impresa interessata può entro trenta giorni dalla comunicazione presentare reclamo all'Assemblea che si pronuncia inappellabilmente.

QUOTA D'ISCRIZIONE CONTRIBUTI

Art. 7

Ogni Socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione "*una tantum*" uguale per tutti gli associati;
- b) una quota associativa annua proporzionata al numero di voti attribuiti secondo quanto stabilito dal Regolamento associativo, di cui al successivo art. 8;
- c) contributi integrativi per far fronte ad esigenze connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie.

I criteri, l'ammontare e le modalità di pagamento delle suddette quote e contributi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né sono rimborsabili agli Associati in caso di recesso.

DIRITTI SOCIALI

Art. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi di cui al precedente art. 7.

I soci ordinari, di cui all'art. 5 lettere a) e b), hanno diritto ad esercitare un numero di voti rapportato al proprio patrimonio suinicolo con i criteri stabiliti dal Regolamento associativo.

I soci sostenitori, di cui all'art. 5, lettera c) non esercitano alcun voto.

L'Associazione adotta con delibera dell'Assemblea un Regolamento Associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari, da sottoporre preventivamente all'esame vincolante del Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnia, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione, a stabilire l'attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi associativi.

OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 9

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi della Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con il presente Statuto e con quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione;
- c) l'astensione da qualunque azione o comportamento che possa arrecare danno o nocumento al patrimonio od all'immagine dell'Associazione;
- d) per le imprese di allevamento di cui all'art. 5 lettera a) l'osservazione degli obblighi previsti per gli allevamenti iscritti all'Albo allevamenti del Libro genealogico;
- e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 10

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 7;
- c) per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione.

La perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Con-

siglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

La perdita della qualifica di associato ha effetto:

a) allo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;

b) allo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);

c) immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organismo di Vigilanza, qualora istituito;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 12

L'Assemblea è composta dai soci, che intervengono alle riunioni in proprio o per delega, secondo le modalità stabilite dal Regolamento associativo, di cui al precedente art. 8.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, entro il mese di giugno, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è inoltre convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta presentata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata ai soci ed ai componenti l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, le eventuali modalità di partecipazione in video conferenza e di voto elettronico o postale, l'elenco delle materie da trattare, e nel caso di proposta di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Regolamento Associativo, di cui all'art. 8, può stabilire sia il numero massimo di deleghe che possono essere attribuite ad ogni socio ordinario per la partecipazione in Assemblea sia la previsione della nomina di delegati per rappresentare con vincolo di mandato in Assemblea soci per aree territoriali e/o

categoria di socio.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
ASSEMBLEA GENERALE

ART. 13

L'Assemblea, convocata in seduta ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15 lettere da a) a g), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti totali, in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti o rappresentati.

Fatti salvi i casi di seguito specificati, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Per le deliberazioni riguardanti gli atti di cui al successivo art. 15 lettere da h) a i) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei voti totali presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la designazione dei liquidatori e dei loro poteri, l'Assemblea è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i tre quarti dei voti totali presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Delle adunanze viene redatto su apposito registro il verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano per età tra quelli presenti.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

All'Assemblea partecipa inoltre, con voto consultivo un rappresentante designato dal Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnia.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche con l'intervento dei soci collegati in video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

a) devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il Segretario, che sottoscrivono il verbale in cui si farà espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i componenti non presenti;

b) il Presidente deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare svolgimento dell'adunanza e deve poter constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato e deve poter partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti e ricevere, tra-

smettere e visionare documenti e partecipare alla votazione simultanea e/o contestuale;

d) nell'avviso di convocazione devono essere indicate le modalità di collegamento video.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il Segretario.

Si applica il sistema di votazione a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni riguardanti persone, l'elezione degli Organi sociali collegiali e comunque quando lo richieda la maggioranza dell'Assemblea. È altresì ammesso il voto elettronico e quello postale con le modalità definite dal Regolamento Associativo di cui all'art. 8.

ART. 15

Spetta all'Assemblea:

a) determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

b) nominare i membri dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri; nominare il Presidente dell'Organo di controllo;

c) deliberare in merito alla perdita della qualità di socio nei casi previsti dall'art. 10;

d) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, riguardante le attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione;

e) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;

f) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo e gli emolumenti dell'Organo di controllo;

g) predisporre il Regolamento Associativo, di cui al precedente art. 8;

h) deliberare in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto, al Regolamento Associativo;

i) deliberare in merito all'adesione o recesso a Federazioni, a enti e organismi nazionali, esteri e internazionali aventi scopi affini;

j) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla Legge.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) eletti dall'Assemblea, scelti tra i soci ordinari di cui all'art. 5 lettere a) e b), tenendo conto della rappresentanza geografica e della tipologia di allevamento. Almeno metà più uno dei componenti devono essere soci di cui all'art 5, lettera a).

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano inoltre, a ti-

tolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnica e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare. Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di controllo.

Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Delle adunanze viene redatto su apposito registro il verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17

Sono attribuzione del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel proprio seno il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, e sino ad un massimo di due Vice Presidenti, qualora lo ritenga opportuno;
- b) deliberare sull'ammissione e sul recesso degli associati, a norma degli artt. 6 e 10, lettere a) e d);
- c) proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 10, lettere b) e c);
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) deliberare sull'istituzione e funzionamento degli Uffici e sull'organico del personale su proposta del Direttore dell'Associazione;
- f) determinare il trattamento economico del personale su proposta della Direttore dell'Associazione;
- g) assumere e licenziare il personale;
- h) nominare il Direttore;
- i) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico, il rappresentante in seno al Comitato Tecnico Ibridi e i componenti la Giunta d'Appello per la gestione delle controversie con allevatori iscritti all'Albo allevamenti del Libro genealogico;
- j) determinare la misura delle quote e contributi di cui all'art. 7;
- k) determinare le tariffe dei servizi istituzionale;
- l) amministrare il patrimonio sociale e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all'assemblea;
- m) deliberare i programmi da presentare all'Amministrazione pubblica per ottenere contributi finanziari;
- n) predisporre i bilanci di esercizio, consuntivo e preventivo, la relazione sulla gestione, nonché la relazione sulle attività svolte e da svolgere che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- o) nominare Commissioni di studio di particolari problemi;
- p) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- q) deliberare l'adozione di modelli organizzativi, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni e in

tal caso deliberare l'affidamento dell'attività di vigilanza;
r) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
s) può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;
t) deliberare sull'eventuale costituzione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l'oggetto Statutario;
u) esercitare ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO FUNZIONAMENTO

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione od anche in altre località, purché in territorio nazionale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere in videoconferenza, a condizione che:

- a) i partecipanti possano essere identificati;
- b) il Presidente e il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con PEC od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno cinque giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di Controllo, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Membri o il Presidente dell'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato

motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.

La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese di viaggio.

PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato o da un procuratore specificatamente incaricato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

DIRETTORE

ART. 20

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dirige l'attività dell'Associazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, dei centri genetici, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.

Ha la responsabilità del personale, propone al Consiglio Direttivo l'organico e il relativo trattamento economico, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 Codice Civile. Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile, eletti dall'Assem-

blea generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del Codice Civile. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403 bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del Codice Civile.

Il compenso dell'Organo di Controllo e del Presidente viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni, delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio ai sensi dell'art. 2405 comma 2 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2405 comma 1 del Codice Civile, l'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Ai sensi dell'art. 2429 comma 1 del Codice Civile, all'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

LA REVISIONE DEI CONTI

ART 22

La Revisione dei conti dell'Associazione è esercitata da un Revisore Legale o da una società di Revisione Legale iscritti all'apposito Registro e nominati dall'Assemblea. Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bilancio ed i relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione di Revisione. Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea. Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; esso scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Revisore o la Società incaricati della revisione dei conti: i. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; ii. Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; iii. Espri-

me con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2409 septies Codice Civile.

ORGANISMO DI VIGILANZA

ART. 23

Se istituito ai sensi della lett. q dell'art. 17 l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dal Consiglio Direttivo, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnia, uno nominato dal Consiglio Direttivo e il terzo indicato dalla Federazione nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge. I tre membri possono coincidere con i membri dell'Organo di controllo.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Associazione.

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno indicato dalla Federazione nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, uno indicato dal Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnia e un altro eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita. Qualsiasi vertenza che sorgesse fra soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.

Gli associati obbligati ad accettare il giudizio del Collegio dei Probiviri e dare ad esso immediata esecuzione.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - PROVENTI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 25

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma 1, lettera a);
- b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea destina alla costituzione della riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in

proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

PROVENTI ESERCIZIO

ART. 26

I proventi di esercizio sono costituiti:

a) dalle quote e contributi degli associati, in base all'art. 7 commi 1, lettere b) e c);

b) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

c) dai ricavi per attività condotta nell'ambito degli scopi istituzionali;

c) dagli interessi del patrimonio;

d) altri proventi.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 27

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea per l'approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 15, lettera e); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

SCIoglIMENTO

ART. 28

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e il Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnia, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

ART. 29

In caso di controversie è competente il Foro di Roma.

RINVIO

ART. 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

ART. 31

Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dalle Autorità preposte alla Vigilanza sull'Associazione.

Gli allevatori già iscritti all'Albo allevamenti del Libro genealogico e del Registro anagrafico sono esentati dalla presentazione della domanda e risultano, di fatto, soci di ANAS. L'eventuale volontà di recesso potrà essere comunicata, con lettera, o e-mail o PEC, entro 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'ANAS agli allevatori, dell'avvenuta approvazione del presente Statuto.

Gli allevatori che non hanno esercitato il diritto di recesso di cui al comma 2, sono soci di ANAS.

L'Associazione comunica senza indugio agli allevatori associati la variazione statutaria intercorsa.

Per consentire la corretta costituzione del libro soci, entro il predetto termine di cui al precedente comma 3 (90 giorni) l'Assemblea che delibererà in ordine al rinnovo degli Organi Sociali già scaduti o cessati, sarà composta dai soci dell'Associazione di cui all'art 5 dello statuto nel testo anteriore alla presente modifica.

Gli Organi Sociali nominati secondo quanto sopra riportato decadono, per effetto delle modifiche adottate al presente statuto, al momento della nomina, da parte dell'Assemblea costituita dai soci di cui all'art. 5 del presente statuto, dei nuovi Organi, da effettuarsi in tempi ragionevoli per l'espletamento degli adempimenti previsti all'art 8 del presente Statuto.

F.to

Thomas Ronconi

dott. Daniele Molinari Notaio